

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 115 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 05.06.2014 .

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZ SCOPOL:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL' IMPRESA ROBERTO GILLI PER
LAVORAZIONI IN PIETRA NATURALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 dd. 29.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di Piaz Scopol" datato dicembre 2011, agli atti sub prot. com. n. 9958 dd. 29.12.2011, ed acclarante un costo complessivo di € 239.400,98.-, di cui € 181.125,00.- per lavori a base d'asta ed € 58.275,98.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dd. 09.09.2013:
 - è stata approvata la variante al progetto esecutivo, incidente sul quadro economico dell'opera all'uopo redatto dall'arch. Alberto Dallio dell'ufficio tecnico comunale ed acclarante un costo complessivo di € 239.400,90-, di cui € 146.545,19.- per lavori a base d'asta ed € 92.788,92.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - è stato approvato lo schema di lettera d'invito contenente le modalità di conferimento dell'appalto dei lavori nonché approvato l'elenco delle ditte da invitare alla gara uffiosa;
 - è stato affidato l'incarico l' arch. Alessandro Tamion con studio a Vigo di Fassa, in Strada de Solar 19, per la direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - è stato affidato l'incarico all'arch. Francesca Degiampietro con studio a Cavalese, in Via Renaldo 1A, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- in seguito alla procedura di gara esperita il giorno 30.09.2013 (verbale prot. 8205 dd. 02.10.2013), i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Paolazzi Gino & Co. S.n.c. con sede in Viale 4 novembre 48 a Cembra (TN), che ha offerto il ribasso del 8,000% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di gara di € 141.236,08.- pertanto pari a € 129.937,20.- a cui si sommano € 5.309,11.- per oneri della sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione pari a € 135.246,31.-;
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. 2155 dd. 06.11.2013;

Visti il capitolato speciale d'appalto e la lettera d'invito a gara uffiosa per l'affidamento mediante cottimo dai quali risulta che l'importo a base d'asta è pari a:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG3 (TRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE)

€ 146.545,19.- di cui:

€ 141.236,08.-per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 5.309,11.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.):

Categoria OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI)

€ 3.949,85.- di cui:

€ 3.797,93.- per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 151,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Accertato che i lavori sono iniziati in data 30.10.2013 come da processo verbale di consegna anticipata di pari data;

Vista ed esaminata la documentazione pervenuta al prot. comunale al n. 2803 dd. 15.04.2014 e successive integrazioni agli atti prot. 3324 dd. 08.05.2014 con la quale l'Impresa Paolazzi Gino & Co. S.n.c. chiede l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Roberto Gilli con sede a Lona-Lases in via Nazionale 45 le lavorazioni con pietra naturale appartenenti alla Categoria Prevalente OG3 per l'importo di € 3.200,00.-;

Accertato che le opere in subappalto rientrano nei limiti del 30 % della categoria prevalente, come stabilito dall'art. 42 della L.P. n. 26/93 e s.m.;

Rilevato che la documentazione prescritta per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto risulta conforme alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 42 della L.P. 26/1993 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e precisamente:

- contratto di subappalto;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese di Trento;
- Piano Operativo della Sicurezza;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C.;

Accertato che in sede di gara l'Impresa Paolazzi Gino & Co. S.n.c. aveva regolarmente dichiarato di voler procedere al subappalto delle opere oggetto della richiesta;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione, in quanto la ditta proposta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica prescritti e che, pertanto, si rende necessario procedere all'autorizzazione del subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l'Impresa Paolazzi Gino & Co. S.n.c. con sede in Viale 4 novembre 48 a Cembra (TN), aggiudicataria dei lavori di "Riqualificazione di Piaz Scopol" a subappaltare all' impresa Roberto Gilli con sede a Lona-Lases in via Nazionale 45, le lavorazioni con pietra naturale appartenenti alla Categoria Prevalente OG3 per l' importo di € 3.200,00.- compresi oneri della sicurezza di € 100,00.-, dando atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre solo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- 2) Di dare atto che il subappalto viene concesso nei modi e nei limiti di cui all'art. 42 della L.P. n. 26/93 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e con l'obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate nonché della relativa quota di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo andrà evidenziato nel documento medesimo;


- 3) Di stabilire che l'Amministrazione, qualora l'Appaltatore non depositi le fatture quietanziate ovvero pervengano informazioni da parte del subappaltatore circa fatture inevase, effettuati gli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 25 del D.P.G.P. 12-10/Leg e ss. mm. senza che questi portino ad esito positivo, provvederà a sospendere lo stato avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
 - 4) Di dare atto, inoltre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere depositata la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali da parte della ditta subappaltatrice o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
 - 5) Di dare atto che sul cartello del cantiere dovrà essere apposto il nominativo della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
 - 6) Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 7) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Alberto Dallio




Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZ SCOPOL:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL' IMPRESA ROBERTO GILLI PER
LAVORAZIONI IN PIETRA NATURALE.**

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: 05/06/2014 (data)
arch. Alberto Dallio 	

**REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17,
comma 27 L.R. 10/98)**

Osservazioni: _____

Capitolo _____
Gestione di competenza 2014
Gestione residui 20_____

Stanziamento € _____
Impegnate € _____
Impegno attuale _____
Disponibilità € _____
Impegno n. _____

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura
finanziaria.

Moena,

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(dott.ssa Alessia Gabrielli)

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 115 del 05/06/2014

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

l'Impresa Paolazzi Gino & Co. s.n.c. con sede in Cembra viale 4 Novembre, 48 partita IVA 01171110222 a mezzo del suo legale rappresentante sig Paolazzi Marco nato a Trento il 18/12/1986 codice fiscale PLZMRC 86T18L378G appresso denominata APPALTATORE

e

l'Impresa ROBERTO GILLI rivestimenti e posa porfido con sede in Lona-Lases via Nazionale, 45 codice fiscale GLLRRT66E09L378N partita IVA 01209830221 intestataria delle seguenti posizioni assicurative: INAIL sede di Trento posizione nr. 13809063, INPS sede di Trento posizione nr. 25869728Cassa a mezzo del suo legale rappresentante sig. Roberto Gilli nato a Trento il 09/05/1966 codice fiscale GLLRRT66E09L378N appresso denominata SUBAPPALTATORE
si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.

PREMESSE

Si premette che:

- a) l'Appaltatore ha stipulato contratto di appalto in data 01/03/2014 con il Committente principale Comune di Moena per la costruzione di Riqualificazione di Piaz Scopol da effettuarsi nel Comune di Moena TN;
- b) l'Appaltatore intende affidare in subappalto al Subappaltatore l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto;
- c) L'efficacia del presente contratto è soggetta alla **condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante**, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.
- d) il Subappaltatore, specializzato nell'esecuzione delle opere di seguito descritte, ha dichiarato di disporre di capitali, capacità tecniche, materiali ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari;
- e) il Subappaltatore è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento al n. per attività analoga a quelle prevista dal presente contratto di subappalto;
- f) (eventuale) il Subappaltatore è in possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: categoria classifica
- g) il Subappaltatore, esaminato il progetto, i luoghi su cui effettuare le forniture e tutti gli altri annessi alla realizzazione di quanto affidato con il presente atto, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni di cui al presente contratto;
- h) il Subappaltatore sarà il solo responsabile dell'organizzazione del lavoro, dei macchinari, della mano d'opera e della contabilità delle opere definite nel presente contratto di subappalto;

- i) il Subappaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza della necessità di coordinare la propria attività con quella delle altre imprese e/o ditte specialistiche che potranno essere presenti in cantiere;

Tanto premesso e facente parte integrante ed essenziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore conferisce incarico al Subappaltatore, che accetta, di realizzare nei tempi e nei modi di seguito indicati, **l'esecuzione delle opere di Posa porfido** da realizzarsi presso Piaz Scopol Moena TN secondo il progetto redatto da Arch. Alessandro Tamion e secondo il capitolato/elenco prezzi che, anche se non materialmente allegati al contratto, ne fanno parte integrante.

ART.2 CORRISPETTIVO

L'importo globale presunto è concordemente previsto in **€3200,00 (diconsi euro tremiladuecento,00)** dei quali **€100,00** relativi ad oneri inerenti la sicurezza del cantiere, ai sensi dell'art. 26 comma 5 ter del D.Lgs.81/2008.

Resta inteso che le parti hanno tenuto conto del costo della sicurezza predetto, che viene anticipato dall'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del subappalto alla firma del presente contratto, previa emissione di regolare fattura.

Il lavoro è subappaltato:

a corpo e non sarà soggetto ad alcuna variazione;

in base alle seguenti scadenze:

60 giorni data fattura

L'appaltatore si impegna a trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 giorni dall'incasso del S.A.L. da parte della Stazione appaltante, come prescritto dalla normativa vigente.

La rata a saldo sarà pagata solo se il Subappaltatore avrà osservato ed adempiuto a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti e l'opera oggetto del presente contratto risulterà conforme al progetto ed esente da vizi e solo dopo la presentazione di D.U.R.C. regolare.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali, in particolare riferimento al pagamento del compenso dovuto alle cadenze concordate, il Subappaltatore ha diritto di sospendere unilateralmente i lavori, prorogando i termini di consegna, avvalendosi del principio espresso contenuto nell'art. 1460 C.C.

In nessun caso saranno riconosciute al subappaltatore quantità o lavorazioni che non sono riconosciute dalla Direzione Lavori all'appaltatore negli atti di contabilità approvati dal Committente principale.

ART.3 TEMPI DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in seguito a regolare consegna ed è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Committente.

ART.4 PENALE PER IL RITARDO

Per ogni giorno consecutivo di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito e rispetto ai programmi di lavoro intermedi e concordati con la direzione tecnica di cantiere anche a mezzo fax, e sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, una penalità per ogni giorno solare

e consecutivo di € 0 che verrà detratta dal corrispettivo pattuito. In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Tale penale verrà regolarmente fatturata al Subappaltatore e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'Appaltatore dal maggior danno da questi eventualmente subito.

L'applicazione delle penali non pregiudica né limita il risarcimento di ogni ulteriore eventuale danno subito ovvero il rimborso di ogni eventuale diverso onere se sostenuto dall'Appaltatore a causa dei ritardi. E' fatta salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

ART.5 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni, e successive riprese dei lavori, che gli venissero ordinate, con congruo preavviso, dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere, o in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'Ente appaltante, nonché per cause di forza maggiore.

Il Subappaltatore non potrà attribuire responsabilità per ritardi ad altre imprese fornitrice se non avrà tempestivamente denunciato per iscritto all'Appaltatore il ritardo imputabile a dette imprese.

Resta peraltro impregiudicato il diritto del Subappaltatore ad eventuale richiesta di congrua proroga del termine per l'ultimazione dei lavori.

ART.6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTROLLI

Il Subappaltatore deve svolgere i lavori in piena autonomia e a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e del capitolato delle opere ed in conformità alle disposizioni e specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori del committente principale ed a quelle organizzative del Direttore di cantiere, ai quali riconosce il potere di verifica e controllo dell'esecuzione dei lavori, sia in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 del Codice civile, sia all'ultimazione dei lavori.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Subappaltatore si servirà di materiali, macchinari e attrezzature rientranti nella propria disponibilità essendo inteso che il corrispettivo indicato al presente contratto comprende anche il costo per l'impiego di materiali, macchinari e attrezzature, compresi quelli di cui dovesse successivamente munirsi.

ART.7 CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle forniture oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia delle proprie attrezzature e dei materiali presenti in cantiere e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera.

Il Subappaltatore dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e sarà obbligato a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti gli ordini ricevuti dall'Appaltatore.

Il Subappaltatore sarà responsabile delle opere eseguite e dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza previste dalle leggi, dai regolamenti vigenti e dal presente contratto.

Il Subappaltatore dichiara di rinunciare di avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del presente subappalto.

ART.8 QUALITA' DEI MATERIALI

Il materiale impiegato dovrà rispettare gli standard qualitativi richiesti e le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di appalto, che forma parte integrante del presente contratto.

Il Subappaltatore si obbliga a fornire, senza alcun costo, ad ogni consegna la certificazione relativa alla qualità del materiale fornito (e a fornire il numero necessario di campioni che verranno inviati al laboratorio).

ART.9 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, anche per il tramite della Direzione Lavori, a seguito di comunicazione scritta del Subappaltatore dell'avvenuta ultimazione dei lavori, l'Appaltatore effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, contestualmente alla verifica degli stessi da parte del Committente principale ed in ogni caso entro 30gg dall'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto. Qualora la verifica non venga effettuata nei termini sopra indicati, l'opera si intenderà come accettata dall'Appaltatore.

Il Subappaltatore rimarrà comunque responsabile per gli eventuali vizi occulti che la stessa dovesse presentare.

Qualora, a seguito di accertamenti effettuati dal Direttore Lavori in qualsiasi tempo, siano rilevati eventuali vizi e difformità, il Subappaltatore sarà tenuto ad eliminarli, a propria esclusiva cura e spese, nel termine perentorio fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Appaltatore.

ART.10 COLLAUDO DEI LAVORI

Salva la facoltà di procedere a verifica in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 C.C., l'Appaltatore si riserva il diritto di collaudare le opere eseguite, allo scopo di accertare che l'opera sia stata eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite esente da vizi e conforme al progetto e alle normative che risulteranno vigenti, finita in ogni sua parte e perfettamente fruibile. Della riconsegna e dell'accettazione delle opere sarà redatto apposito verbale, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 1665 C.C..

Eseguito il collaudo, il relativo verbale sarà comunicato al Subappaltatore unitamente all'elenco delle imperfezioni e dei difetti da eliminare a cura e spese di quest'ultimo ed al termine perentorio entro il quale i relativi lavori dovranno essere eseguiti.

In caso di inadempimento, l'Appaltatore potrà provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori necessari ponendo a carico del Subappaltatore la spesa relativa, che verrà detratta dal residuo credito spettante a quest'ultimo.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera sia da parte dell'Appaltatore, sia da parte del Committente non costituisce collaudo o accettazione dei lavori eseguiti e non dà titolo a richieste di indennizzi e compensi da parte del Subappaltatore.

Il collaudo definitivo avverrà unitamente al collaudo operato dal Committente principale dell'opera.

Indipendentemente dall'esito del collaudo, il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutti quei lavori attinenti alle opere da lui realizzate, che dovessero essere richiesti dal Committente principale in sede di collaudo generale dell'opera

ART.11 VARIANTI

Il Subappaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'Appaltatore.

Il Subappaltatore riconosce all'Appaltatore facoltà insindacabile di introdurre nelle opere subappaltate, tutte quelle varianti che dovessero essere richieste dal Committente principale o che l'Appaltatore ritenga opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e che non mutino essenzialmente la natura delle opere, senza che

per tale ragione lo stesso Subappaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie non stabiliti nel presente contratto, purché ciò non comporti aumenti o diminuzioni dei lavori per un importo complessivamente superiore ad un sesto dell'importo contrattuale e purché non modifichi sostanzialmente le caratteristiche principali dell'opera.

Eventuali interventi di lavorazioni od opere non previste dal presente contratto verranno stabiliti in contraddittorio tra la direzione di cantiere e il Subappaltatore.

I relativi nuovi prezzi verranno stabiliti tra le parti e contabilizzati a misura; per gli stessi verrà redatto un relativo atto aggiuntivo al presente contratto.

ART.12 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume inoltre espresso impegno:

- **a richiedere l'autorizzazione al subappalto all'Ente committente e a consegnare copia dell'autorizzazione al Subappaltatore**
- a fornire i disegni esecutivi per la realizzazione dell'opera;
- a garantire le vie di accesso al cantiere;
- a fornire energia elettrica ed acqua;
- a fornire mezzi idonei per il sollevamento, abbassamento materiale;
- a garantire l'utilizzo di ponteggi e/o impalcature idonee ovunque necessarie;
- alla redazione del S.A.L. in contraddittorio con il Subappaltatore;
- altro (specificare).....

ART.13 ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare la fornitura in opera compiuta a regola d'arte e alle condizioni pattuite con gestione a proprio rischio, il Subappaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature personali in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.

Restano a carico del Subappaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali e per dare le opere eseguite a tutti gli effetti conformi al progetto e a perfetta regola d'arte;
- b) La fornitura di tutti i materiali e di tutta l'attrezzatura occorrente alla buona esecuzione dei lavori, compatibilmente ai tempi previsti;
- c) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera e per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- d) il trasporto al cantiere del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori affidati;
- e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso;
- f) ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Provincia di Trento;
- g) a predisporre e mettere a disposizione dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, il P.O.S. per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Il Subappaltatore accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;

- h) a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e a provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- i) a trasmettere a richiesta all'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- j) l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- k) l'utilizzo di macchinari, attrezzature e materiali rientranti nella propria disponibilità;
- l) la nomina di un proprio referente nei rapporti con l'Appaltatore, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle prestazioni;

ART.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere o subappaltare, a sua volta, in tutto od in parte, i lavori oggetto del presente contratto, eccezione fatta per i casi consentiti dalle norme vigenti.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall'origine, e fatto salvo il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge.

ART. 16 OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

Il Subappaltatore, con la firma del presente contratto, accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, che dichiara di ben conoscere ed accettare, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
3. Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

ART.17 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Il Subappaltatore dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione e infortuni sul lavoro e in particolare al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il Subappaltatore si impegna espressamente a:

- a) a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, contratti collettivi, e prevenzione infortuni;
- b) attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche ed in particolare a dotare il personale di tutti i D.P.I. idonei per l'esecuzione dei lavori;
- c) a informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro in appalto, pretendendo dai propri dipendenti l'osservanza delle norme antinfortunistiche;
- d) a usare macchine ed attrezzature conformi alle norme in materia di sicurezza vigenti e a mantenerle nelle condizioni di sicurezza;
- e) ad applicare tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alla prevenzione degli infortuni e alla salute dei lavoratori impegnati nel cantiere e a garantire il rispetto delle misure generali di tutela e degli specifici obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm. e i., redigendo anche il proprio P.O.S., che dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori.

ART.19 TESSERA D.I. RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi dell'art.6 della Legge 123/2007, il Subappaltatore si obbliga a munire il personale alle sue dipendenze di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia, del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest'ultimo e il nome del Subappaltatore. La tessera dovrà essere esposta da ogni dipendente ed essere ben visibile per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi predetti darà facoltà all'Appaltatore di risolvere il contratto con effetto immediato.

ART.20 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 le parti assumono espressamente, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità alla normativa vigente, mediante l'utilizzo di conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

In particolare le parti si impegnano ad avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ad eseguire le transazioni attraverso bonifici ed a registrare tutte le transazioni finanziarie, in entrata ed in uscita, sui conti correnti dedicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Qualora una delle parti abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, procede all'immediata risoluzione del presente rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Appaltatore risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere intimata con raccomandata A.R. assegnando un congruo termine per l'adempimento:

- a) di diritto, nel caso di revoca, da parte del Committente principale, dell'autorizzazione al subappalto;
- b) di diritto, nel caso di risoluzione, rescissione o recesso del contratto principale;
- c) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimenti agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- d) quando una delle parti violi l'obbligo di cui all'art. 20 del presente contratto
- e) quando il Subappaltatore non adempia agli obblighi previsti dagli articoli 13 e 16 del presente contratto;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento delle forniture in opera regolarmente eseguite, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento delle forniture in opera, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART.22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, se non previamente decisa attraverso lo Sportello di Conciliazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Trento, dovrà essere risolta mediante un Arbitrato Irrituale ed inappellabile, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti da un Arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

L'arbitro deciderà secondo diritto e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

ART.23 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento a:

- a) tutte le disposizioni di cui al Capitolato speciale in allegato;
- b) art.1655 e segg. Cod. Civ.;
- c) la normativa contrattuale nazionale del lavoro;
- d) la normativa in materia di lavori pubblici applicabile

Letto, approvato e sottoscritto.

Cembra, li 03/04/2014

L'Appaltatore

**POSATURA E COMMERCIO PORFIDO
PAOLAZZI GINO & Co. s.n.c.**
~~Viale 4 Novembre, 148 - 38034 CEMBRA (TN)~~
~~Viale 4 Novembre, 148 - 38034 CEMBRA (TN)~~
~~Cod. Fisc. e Part. IVA 01171110222~~
~~Iscr. Trib. di Trento N. 11782 Vol. XVII Reg. Soc.~~

Il Subappaltatore

GILLI ROBERTO
pavimenti e rivestimenti in porfido
Via Nazionale, 45 - ☎ (0461) 68 90 55
38040 LASES (TN)
~~Cod. Fisc.: GLL RRT 66 E 09 L 378 N~~
~~Partita IVA: 01 20983 0221~~

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole:

ART.21 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART.22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'Appaltatore

**POSATURA E COMMERCIO PORFIDO
PAOLAZZI GINO & Co. s.n.c.**
~~Viale 4 Novembre, 148 - 38034 CEMBRA (TN)~~
~~Viale 4 Novembre, 148 - 38034 CEMBRA (TN)~~
~~Cod. Fisc. e Part. IVA 01171110222~~
~~Iscr. Trib. di Trento N. 11782 Vol. XVII Reg. Soc.~~

Il Subappaltatore

GILLI ROBERTO
pavimenti e rivestimenti in porfido
Via Nazionale, 45 - ☎ (0461) 68 90 55
38040 LASES (TN)
~~Cod. Fisc.: GLL RRT 66 E 09 L 378 N~~
~~Partita IVA: 01 20983 0221~~